

CRITICHE AL PROGETTO DI LEGGE DELL'A.R.C.I. CACCIA

Il 17 agosto scorso è stato presentato da numerosi senatori (dei partiti di sinistra) un progetto di legge intitolato « Norme per la protezione della natura e della selvaggina e per l'esercizio della caccia ».

Il titolo non tragga in inganno; si tratta di un complesso di norme che, ove approvate, porterebbero nuovi e forse irreparabili colpi alla già compromessa situazione faunistica nazionale, senza peraltro giovare alla caccia, diciamo così, « seria », quale cioè viene praticata oggi in Italia solo da un'infima minoranza sulla massa degli aventi ufficialmente diritto alla qualifica di cacciatore: infatti, la distruzione della Fauna di « interesse venatorio » non può che portare alla fine della stessa caccia, e non si può aprire tutto il territorio nazionale alla « libera caccia » senza attendersi a breve scadenza la liquidazione delle ultime popolazioni di Mammiferi e Uccelli viventi allo stato selvatico.

Ma a parte queste considerazioni la proposta di cui stiamo parlando non tiene per nulla conto della considerazione assolutamente prioritaria e fondamentale che la Fauna non esiste solo per essere cacciata, ma ha una sua importanza anche al di fuori della caccia, e può interessare ad altri che non ai cacciatori, a persone che di questi ultimi hanno diritti non minori, anche se spesso e fortunatamente le loro finalità sono assai di-

verse da quelle venatorie. Purtroppo la legge oggi, in Italia, non tratta della Fauna selvatica se non in funzione della caccia, considerandola come « selvaggina »; ritroviamo anche nella proposta A.R.C.I. (Art. 3) praticamente tutte le specie di Mammiferi e Uccelli viventi in libertà considerate come « selvaggina ».

Altra critica che occorre fare è quella sul mantenimento, circa l'appartenenza della « selvaggina », del concetto di « Res nullius » (Art. 4/2) che in pratica mette la Fauna italiana a disposizione dei cacciatori che possono uccidere quegli Animali che altri cittadini vorrebbero contemplare vivi, e che sovente lo stesso interesse ecologico della nazione vorrebbe tutelato.

Queste due affermazioni rendono vuota e priva di significato reale quella dell'Art. 4/1, teoricamente ottima, che definisce la fauna « patrimonio nazionale » che la caccia non può compromettere; per raggiungere tale scopo, meglio sarebbe stato definire Fauna oggetto di caccia o « selvaggina » quelle specie che per abbondanza e/o allevabilità possono essere cacciate senza che ciò ne minacci la sopravvivenza.

Così, all'Art. 4/4, si insiste sul concetto ormai superato di « animale nocivo » (ovviamente dando la possibilità di cacciare queste specie « anche in tempo di divieto generale ed assoluto » e — Art. 22 — di « raccoglierne uova, nidi e piccoli nati »), mentre al massimo potrebbe essere lecito parlare di « specie che posso-

(*) Dr. LONGINO CONTOLI, della Commissione per conservazione della Natura del C.N.R. (Ufficio collegamento e ricerche).

no richiedere un controllo numerico»; in natura non esistono «Animali nocivi», ma a parte questa considerazione di carattere teorico, ricordiamo bene come finora siano stati spesso dichiarati «nocivi» a scopo venatorio Animali che andavano invece protetti con cura particolare, non solo per la loro grande e crescente rarità e per la importanza scientifica, ma anche per il mantenimento degli equilibri ecologici: è il caso di alcuni dei nostri più grandi predatori (Uccelli e Mammiferi) che svolgevano un ruolo insostituibile nelle catene alimentari, tra l'altro come utili agenti selettivi nei confronti dei predati (tra i quali alcune delle specie più popolari di «selvaggina»), le cui popolazioni erano tenute in condizioni biologicamente ben migliori di quelle attuali; ebbene, questi magnifici predatori sono stati distrutti perché... facevano concorrenza ai cacciatori!

L'art. 8 stabilisce che «nessuna zona del territorio nazionale può essere sottratta alla libera caccia per essere costituita in Riserva o bandita privata».

Qui il discorso è duplice; se si ammette che la Fauna è patrimonio comune della nazione, non si può continuare ad avallare l'attuale istituto delle riserve private che invece, a mio parere, andrebbe riveduto e integrato con una rete di riserve pubbliche destinate ad assorbire la pressione venatoria in modo da non mettere in pericolo la consistenza degli «Stocks» ottimali di Fauna, ed a sottrarre il resto del territorio alla «libera caccia» cioè al libero sterminio.

Alquanto diverso è il discorso sulle bandite: mi sembra profondamente ingiusto togliere ad un singolo o ad un ente privato la facoltà di impedire a sé stesso ed agli altri la caccia nella sua proprietà, anche se non è economicamente in grado di istituirla a «fondo chiuso» — e qui la proposta A.R.C.I. si dimostra veramente e sorprendentemente antidemocratica e classista, confermando le norme che richiedono per i «fondi chiusi» delle opere di delimitazione talmente onerose da renderle accessibili solo a persone facoltose.

Dall'Art. 4 in poi, si fa cenno all'uccellazione; Art. 4/6: «la caccia e l'uccella-

gione possono essere esercitate sia in forma vagante che da appostamento, anche mediante l'uso di richiami vivi con le limitazioni previste dall'Art. 17, lettere a) e b)»; l'Art. 17 non parla di limitazioni; il successivo Art. 18, cui forse ci si voleva in realtà riferire, dice alla lettera a) «divieto di usare richiami accecati», ed alla lettera b) «divieto di usare come richiamo la Starna, la Pernice Rossa, la Coturnice, la Pernice Sarda»; l'Art. 6 dice: «L'uccellazione può essere esercitata al solo fine di catturare Uccelli destinati a scopi ornamentali, ornitologici e scientifici soltanto nelle Regioni che riterranno opportuno consentirla». Nonostante l'Art. 26 proibisca l'uccellazione sulle coste, nei valichi di oltre 1000 metri d'altezza e l'uccellazione alle Quaglie; e l'Art. 28 la proibisca negli specchi d'acqua ove si eserciti la pesca, mi sembra gravissimo che non sia stata tenuta nella giusta considerazione la protesta nazionale ed internazionale contro la pratica dell'uccellazione in tutte le sue forme, come del resto quella di tutti gli organi scientifici qualificati contro gli appostamenti («capanni» e simili), enormemente distruttivi ed antisportivi. A proposito di appostamenti fissi: la proposta A.R.C.I. prevede una zona di rispetto del raggio di soli 100 m per ogni «capanno principale», mentre il T.U. sulla caccia stabiliva 700 metri per un appostamento fisso di caccia per colombacci e colombe, 300 m per il capanno principale di un appostamento fisso di uccellazione, 200 metri per un appostamento fisso di caccia e 100 m per un appostamento temporaneo di caccia o di uccellazione.

L'Art. 14 consente alle Regioni di prolungare la caccia alle Quaglie e Tortore fino alla seconda domenica di maggio; sappiamo bene che cosa questo significhi...

All'elenco delle specie che è sempre proibito uccidere o catturare (Art. 19) avremmo preferito, come già detto, un elenco delle specie che è permesso uccidere o catturare; tuttavia, anche nella forma usata, l'elenco poteva essere molto più completo ed esteso: tra i «grandi assenti», che pertanto non sarebbero protetti dalla legge, citiamo quasi senz'ordine: il Gatto selvatico, il Gatto selvatico

sardo, il Tasso, la Lontra, il Lupo, le Linci (quasi certamente estinte, ma che potrebbero essere reintrodotte o raggiungere di nuovo il territorio nazionale), i Falconiformi, l'Avvoltoio Grifone, l'Avvoltoio Monaco, il Capovaccio, il Corvo Comune e quello imperiale, ecc. ecc.; si tratta di animali tutti estremamente rari e che sarebbe dovere di ogni nazione civile proteggere.

È assurdo poi (come propone l'Art. 38) pretendere di sottoporre il Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia (al quale sono attribuiti poteri a livello nazionale) alla « vigilanza » della Regione Emilia-Romagna, col solo pretesto che il Laboratorio ha sede in Bologna presso la locale Università! È evidente il tentativo di legare tale organo alla volontà di una determinata corrente politica predominante appunto nella Regione Emilia-Romagna; ciò, a prescindere dalle personali tendenze politiche, va nettamente respinto in linea di principio.

Una delle poche vittorie ottenute nella battaglia per la difesa della Fauna era stata l'introduzione di un rappresentante della Federazione Pro Natura nei Comitati Provinciali della Caccia; ciò non era certo sufficiente a capovolgere la situazione numerica dei comitati, che rimanevano costituiti in maggioranza da caccia-

ri o da simpatizzanti per la caccia; tuttavia era stata una notevole affermazione. Ora, l'Art. 39 della proposta-A.R.C.I. che tratta dell'istituzione di organi consultivi dell'Ente Regione in materia venatoria non soltanto non fa cenno ad alcun rappresentante della Pro Natura né di qualunque altra associazione protezionistica, ma si preoccupa di chiarire che « la rappresentanza delle Associazioni venatorie in detti organi non potrà essere inferiore ai due terzi dei membri componenti »! Ogni commento è superfluo.

Quali conclusioni trarre da quanto sopra? Innanzi tutto la triste constatazione che in Italia persino associazioni di sinistra rinunziano a portare avanti rivendicazioni chiaramente progressiste quali la appartenenza della Fauna alla comunità nazionale tutta, pur di non ledere i loro interessi di parte, in questo caso di parte venatoria. Quindi, l'assoluta necessità di combattere il progetto-A.R.C.I. e di presentare un progetto qualificato sulla difesa della fauna a nome degli Istituti ed Enti scientifici competenti nonché delle Associazioni protezionistiche nazionali, progetto che sancisca la difesa di tale patrimonio comune e che tratti della caccia come attività nettamente subordinata alle esigenze di conservazione della natura.